

DELIBERA N. 117/11/CSP

INVITO ALLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL AD ASSICURARE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI TRA CANDIDATI SINDACI E NELLA RAPPRESENTANZA DELLE FORZE POLITICHE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI FISSATE PER I GIORNI 15 E 16 MAGGIO 2011

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e i Prodotti del 10 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTO l'esposto presentato dall'Unione di Centro in data 6 maggio 2011 (prot. n. 0021748) con il quale, con specifico riferimento ai confronti televisivi programmati sulla testata Sky TG24 per i giorni 11, 12 e 13 maggio 2011, tra due (o tre) soli candidati nelle competizioni elettorali per l'elezione del sindaco dei Comuni di Milano, Torino e Napoli, con esclusione del candidato sindaco collegato alla lista del partito esponente, è stata richiesta l'adozione dei provvedimenti utili ad evitare che si realizzino comportamenti in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e della delibera n. 80/11/CSP, anche sollecitando un immediato adeguamento a tali obblighi mediante la partecipazione dei candidati sindaci sostenuti, tra gli altri, dalla propria lista in condizioni di parità di trattamento con gli altri candidati;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla società SKY con riferimento al citato esposto trasmesse all'Autorità in data 8 maggio 2011 (prot. 0021958);

CONSIDERATO quanto evidenziato nelle predette controdeduzioni formulate dalla società Sky dalle quali emerge in sintesi quanto segue:

- la legge non consente interventi preventivi, soprattutto in materia di informazione: l'Autorità infatti ha sempre evitato di assumere provvedimenti preventivi nei confronti dei programmi di informazione, anche del servizio pubblico radiotelevisivo;
- la disciplina in materia di par condicio, come interpretata dalla Corte Costituzionale, esclude che nei programmi informativi possano essere posti limiti che derivino da motivi connessi alla comunicazione politica;
- con riferimento al tema dei "confronti" programmati su Sky Tg24, la società ha evidenziato che la testata – in base a sue autonome scelte – aveva già rivolto ai candidati sindaci dell'UDC di Milano, Torino e Napoli un invito ad essere intervistati alle ore 17 dello stesso giorno in cui sono programmati i confronti, ma a tale invito i candidati di Torino e Napoli hanno opposto un rifiuto, mentre il candidato di Milano si è riservato di far conoscere il proprio intendimento;
- infine, la società ha evidenziato che a suo parere è da escludere che autonome scelte editoriali possano essere qualificate come atti volti a determinare un'ingiustificata situazione di vantaggio per determinate forze politiche a danno di altre, come prospettato nella denuncia.

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6 della delibera n. 80/11/CSP nel periodo di campagna elettorale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche. I direttori responsabili dei programmi nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e

posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che la differenza tra i programmi di comunicazione politica e quelli di informazione, da ultimo riaffermata dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato (sentenze n. 11187/2010 e n. 01943/2011), cui l'Autorità rigorosamente si attiene, non comporta che i programmi di informazione siano del tutto esonerati da regole. Al riguardo, si rappresenta come lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza citata abbia sottolineato che *“D'altra parte la “diversità” della disciplina dei programmi di informazione non esonera gli stessi da qualsivoglia regola, posta proprio in sintonia con il citato comma 1 dell'art. 5 della l. n. 28/2000 e volta appunto ad assicurare, data la rilevanza e la delicatezza del periodo elettorale, l'equilibrio complessivo del sistema radiotelevisivo e tra le diverse forze politiche in lizza, nell'ambito del pluralismo, della parità di accesso, della completezza, dell'imparzialità dell'informazione”*. Tali prescrizioni, prosegue il Consiglio di Stato *“ debbono apparire “ispirate dal ragionevole intento di prevenire in ogni modo qualsiasi influenza” sulle scelte degli elettori, come afferma la Corte Costituzionale con sentenza n. 155/2002....”*;

CONSIDERATO che i confronti tra candidati sindaci sono tali da catturare con decisione l'attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessi negli ultimi giorni di campagna elettorale, e richiedono dunque che sia attuata una effettiva parità di trattamento, al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

RITENUTO, conseguentemente, di rivolgere un invito alla società SKY Italia affinché sia assicurato il rispetto del principio di effettiva parità di trattamento e di pari opportunità di ascolto e visibilità nei confronti tra candidati sindaci e nella rappresentanza delle forze politiche;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

INVITA

la Società SKY Italia S.p.A. ad assicurare il rispetto del principio di effettiva parità di trattamento e di pari opportunità di ascolto e visibilità nei confronti tra candidati sindaci e nella rappresentanza delle forze politiche.

Roma, 10 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola